

Statuto BMW Auto Club Italia

Art. 1) – L’associazione BMW Auto Club Italia è un Ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili e ha carattere assolutamente apolitico. Ne fanno parte i proprietari di veicoli BMW, di qualsiasi modello, indipendentemente dalla propria nazionalità, razza e ideologia.

La missione di BMW Auto Club Italia è valorizzare e migliorare l’esperienza derivante dal possesso e dall’utilizzo di una vettura BMW, attraverso i tradizionali valori BMW di dinamismo, innovazione, ed estetica.

L’associazione fornisce informazioni, supporto e servizi dedicati, organizza attività che promuovono lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza al mondo BMW, diffonde la cultura dell’educazione e del rispetto delle regole e della sicurezza stradale, incoraggia la consapevolezza e la responsabilità sociale, tutela gli interessi sportivi e collezionistici dei propri associati.

Il BMW Auto Club Italia, nel rispetto della propria indipendenza, ha la finalità di mantenere relazioni amichevoli con BMW Group e le proprie filiali, importatori, e concessionari, a reciproco vantaggio di tutti gli interessati.

Il BMW Auto Club Italia può riunire, sotto forma di federazione dei Club Affiliati, le associazioni dei proprietari di qualsiasi veicolo BMW che aderiranno ai termini del presente Statuto.

Per l’associazionismo delle automobili BMW in Italia, conformemente alle regole e alle linee guida indicate da BMW Clubs International Council e BMW Group Classic (BMW Club & Community Management) il BMW Auto Club Italia è l’unico Club nazionale ‘ombrello’ per l’Italia (‘National Umbrella Club’) ed è l’unico Club che rappresenta l’Italia nel BMW Clubs Europa (‘International Umbrella Club’) secondo il principio di affiliazione a ‘ombrello’ indicato da BMW Group (‘International Umbrella Organisation’).

Il BMW Auto Club Italia, come Club di Marca BMW nella federazione ASI - Automotoclub Storico Italiano (Ente morale di diritto privato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n.977/1980) si pone come punto di riferimento per l’automobilismo storico BMW in Italia, ne tutela il patrimonio culturale e svolge funzione di Registro di Marca.

Art. 2) – Il BMW Auto Club Italia ha i seguenti scopi sociali:

- a) svolgere attività di promozione e divulgazione della cultura e dell’attività automobilistica dei veicoli BMW di qualsiasi modello, valorizzandone i contenuti tecnologici, il design, gli aspetti storici e di costume, il mito;
- b) rispettare ed incentivare il rispetto, da parte di tutto l’associazionismo BMW in Italia, di regole, linee guida, norme e corporate identity stabilite da BMW Group e BMW Italia a tutela dei propri marchi;
- c) rappresentare l’Italia nel BMW Clubs Europa, in qualità di unico Club nazionale ‘ombrello’ per l’associazionismo automobilistico BMW, secondo quanto previsto dalle linee guida di BMW Group ‘Club & Community Management’ e BMW Clubs International Council;
- d) incentivare e favorire le associazioni senza fini di lucro dei proprietari di qualsiasi veicolo BMW che, aderendo ai termini del presente Statuto, entrano a far parte del sistema di Club a ‘ombrello’ ed ottengono lo status di BMW Club™ ufficiale;
- e) perseguire le finalità di interesse generale della motorizzazione storica BMW, attraverso l’appartenenza ad ASI - Automotoclub Storico Italiano di cui è federato come Club di marca BMW;
- f) fornire ai propri associati il supporto e la consulenza per ottenere da ASI le certificazioni di interesse storico e collezionistico per i propri veicoli BMW:
 - Certificato di Storicità (ai sensi del D.M. 17/12/2009)
 - Certificato di Identità (Omologazione)
 - Carta di Identità FIVA (ai sensi degli art. 3 - Classifications Technique des vehicules - e art. 6 - Carte d’Identite FIVA - del Codice Tecnico Internazionale FIVA)
 - qualsiasi altra certificazione fornita pro tempore da ASI, ai sensi della legislazione vigente, per le vetture di interesse storico e collezionistico;
- g) promuovere manifestazioni automobilistiche nazionali e internazionali atte a diffondere la cultura e l’attività automobilistica dei veicoli BMW e migliorare le capacità di guida dei conducenti, organizzate nelle massime condizioni possibili di sicurezza e condotte con principi democratici e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Art. 3) – Il BMW Auto Club Italia, con il suo patrimonio, risponde alle obbligazioni sociali; la responsabilità dei soci è limitata al pagamento delle quote sociali su base annua, restando esclusa ogni altra responsabilità personale o solidale se non direttamente o volontariamente sottoscritta.

Art. 4) – La durata dell’associazione è illimitata. L’anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Art. 5) – La sede del BMW Auto Club Italia viene eletta in via dell’Unione Europea, 1 – San Donato Milanese (MI)

I Soci

Art. 6) – I soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Onorari, Club Affiliati.

Art. 7) – I Soci Ordinari sono coloro che, in possesso di un veicolo BMW, presentano domanda di ammissione al BMW Auto Club Italia, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo a cui spetta, in via esclusiva ed a proprio libero e totale arbitrio, l’accettazione della domanda stessa. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a giustificare per nessun motivo l’eventuale accettazione e/o la mancata accettazione di qualsivoglia socio e/o aspirante tale.

L’iscrizione ha durata annuale e coincide con l’anno solare. La quota associativa e le modalità di associazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti.

Art. 8) – I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra quei soggetti che svolgono meritevole attività nell'interesse dell'Associazione e/o per l'immagine del brand BMW. La qualifica di Socio Onorario ha durata annuale ed è rinnovabile.

Art. 9) – Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione al Club, assume l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali di volta in volta emanati dal Consiglio Direttivo ed immediatamente vincolanti per tutti gli associati, e si impegna altresì a sottoscrivere tutta la documentazione a tutela della privacy come da normativa europea in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), la cessione dei diritti relativi a immagini fotografiche, video in formato anche 3D e/o opere dell'ingegno effettuate dal socio durante raduni, manifestazione e attività riferibili alla vita associativa.

Art. 10) – Il socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata. Qualora il socio all'atto delle dimissioni non esegua il pagamento delle quote sociali ancora dovute, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste dal presente Statuto, prima tra le quali la perdita del diritto di votare in Assemblea qualora tale morosità persista per oltre tre mesi decorrenti dalla scadenza del relativo termine di pagamento.

Art. 11) – Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del BMW Auto Club Italia, perde ogni diritto inerente alla qualifica di socio. I soci dimissionari o espulsi non potranno richiedere o pretendere nulla in termini di rimborso totale o parziale della quota sociale versata e di qualsiasi disponibilità finanziaria o del patrimonio associativo, così come non potranno prendere parte a nessuna riunione assembleare, neppure quelle relative all'anno corrente alla data delle dimissioni e/o dell'espulsione. Il socio dimissionario o radiato per morosità, potrà essere riammesso con la consueta procedura stabilita dal precedente Art. 8, ma mentre nel primo caso esso sarà considerato nuovo socio, nel secondo dovrà corrispondere per intero, all'atto della nuova ammissione, le quote non pagate.

Art. 12) – Il BMW Auto Club Italia declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci di tutte le categorie od a qualunque persona, che venga a trovarsi nella sede sociale e nelle sue pertinenze o che faccia uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali, rilasciando del pari il socio ogni più ampia manleva e scarico di responsabilità nei confronti dell'Associazione BMW Auto Club Italia.

Art.13) – La qualifica di socio viene acquisita con la deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ogni socio maggiore di età acquisisce diritto di un voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 14) – Gli associati hanno diritto di:

- a) Usufruire dei benefici, di sconti e campagne riservati ai soci da parte di BMW Group e BMW Italiane di tutte le organizzazioni e le aziende ufficialmente convenzionate
- b) Frequentare ed usufruire dei locali sociali, delle attrezzature e degli impianti sociali eventualmente messi a disposizione, attenendosi alle norme previste dai regolamenti;
- c) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- d) Ricevere la tessera sociale;
- e) Intervenire, discutere, presentare, proposte nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee Straordinarie.
- f) Godere di tutti quei benefici comunque concessi dall'Associazione in conformità ai rispettivi Regolamenti;
- g) Presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami che ritengono opportuni;
- h) Essere eletti, qualora maggiorenni, per qualsiasi carica sociale.
- i) Ricevere supporto dalla Segreteria sociale per lo svolgimento delle pratiche relative al tesseramento ASI e alle certificazioni per le auto e moto d'epoca;

Art. 15) – Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi Sociali;
- b) pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute all'associazione.

Art. 16) – In caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Club Affiliati

Art. 17) – Il BMW Auto Club Italia, in qualità di club BMW nazionale 'ombrello' ('National Umbrella Club') promuove e supporta l'affiliazione di altri club e associazioni di proprietari di veicoli BMW, già esistenti sul territorio nazionale o di nuova costituzione, secondo quanto previsto dalle linee guida di BMW Clubs International Council e BMW Group 'Club and Community Management'. Possono proporre domanda di affiliazione al BMW Auto Club Italia, in qualità di Club Affiliati a 'ombrello' secondo il modello organizzativo richiesto da BMW Clubs International Council e BMW Group 'Club and Community Management', gli enti e le associazioni senza fini di lucro, che contano al loro interno almeno 30 associati in possesso di automobili BMW regolarmente iscritti e paganti, che perseguono i medesimi principi generali e gli scopi sociali di BMW Auto Club Italia.

Spetta al Consiglio Direttivo di BMW Auto Club Italia verificare i requisiti e la conformità del Club Affiliato, il suo Statuto e il suo programma, nonché la conformità alle linee guida indicate da BMW Clubs International Council, BMW Group Classic (BMW Club & Community Management) e BMW Clubs Europa. Una volta accettata la domanda, il Club Affiliato potrà entrare nella compagine di BMW Auto Club Italia, che supporterà il Club Affiliato per l'ottenimento della autorizzazione ad utilizzare il logo da parte di BMW Group Classic (BMW Club & Community Management) e BMW Clubs Europa, e del relativo riconoscimento dello status di Club BMW™ ufficiale affiliato al club nazionale 'ombrello' ('National Umbrella Club') BMW Auto Club Italia.

La domanda di ammissione da parte il Club che richiede l'affiliazione deve:

- a) essere firmata dal Presidente o da chi abbia rappresentanza, dovendo impegnare il Club rappresentato all'osservanza del presente Statuto e della disposizione e regolamenti del Consiglio Direttivo;
- b) contenere l'assunzione di formale impegno alla modifica del proprio Statuto nei termini e alle condizioni di quello sotto posto e accettato dal BMW Auto Club Italia, il tutto entro 30 giorni dalla accettazione della domanda di ammissione;

- c) contenere la dichiarazione attestante il benessere all'eventuale affiliazione rilasciata dal Concessionario o Officina Autorizzata BMW di riferimento sito nella provincia dove risiede la maggioranza degli associati. Nel caso di inesistenza di tale benessere, BMW Auto Club Italia informerà BMW Italia che indicherà una rosa di Concessionari o Officine Autorizzate BMW cui indirizzare la richiesta.

Il Consiglio Direttivo del BMW Auto Club Italia esamina le domande e comunica la accettazione o la non accettazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda dà diritto alla associazione di assumere la qualifica di 'Club Affiliato' - Club BMW™ ufficiale e di utilizzare questo nome nei termini delle regole di corporate identity fissate da BMW Clubs International Council.

Il Presidente pro tempore di un Club Affiliato sarà invitato a partecipare in qualità di uditore, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo del BMW Auto Club Italia.

Ai membri di un Club affiliato saranno estesi i vantaggi e le convenzioni riservate ai soci del BMW Auto Club Italia.

Art. 18) – I soci che intendono associarsi tramite un Club Affiliato pagano la quota sociale direttamente al Club prescelto. E' compito di quest'ultimo inoltrare una quota annua al BMW Auto Club Italia, in ragione di ciascun associato, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di BMW Auto Club Italia e indicata nel proprio regolamento di affiliazione.

Il BMW Auto Club Italia provvederà poi a trasferire parte della quota ricevuta, nella misura e nelle modalità richieste, a BMW Clubs Europa per il mantenimento dello status di Club BMW™ ufficiale.

Il Club affiliato dovrà fornire annualmente a BMW Auto Club Italia la lista dei propri membri paganti e regolarmente iscritti, con l'indicazione della vettura/e BMW posseduta/e con relativo numero di targa, i quali verranno equiparati ai soci del BMW Auto Club Italia per tutto ciò che concerne agevolazioni e sconti riconosciuti per l'acquisto di prodotti e servizi, e convenzioni stipulate con BMW Group e con partner esterni.

Nella partecipazione alla vita sociale relativa agli appuntamenti comuni, i soci dei Club Affiliati dovranno attenersi e saranno vincolati anche al presente Statuto, che pertanto dovrà far parte integrante della modulistica relativa all'iscrizione presso un Club Affiliato.

Art. 19) - Tutti i Club Affiliati che aspirano ad associarsi a BMW Auto Club Italia dovranno comunque dimostrare di rispettare le linee guida richieste da BMW Clubs International Council, BMW Group Classic (Club & Community Management) e BMW Clubs Europa.

Art. 20) - Nel caso in cui il Consiglio Direttivo riscontri che un Club Affiliato svolga attività non inerenti al perseguimento degli scopi sociali può annullare la convalidazione conferita e segnalare la perdita dei requisiti necessari allo status di Club BMW™ ufficiale a BMW Clubs Europa. Decorso sei mesi dalla data di annullamento, e previa verifica dell'idoneità del comportamento e dell'attività effettuata dal Club Affiliato che ha subito l'annullamento, il Consiglio Direttivo potrà riammettere il predetto Club oppure escluderlo definitivamente a suo insindacabile ed inappellabile giudizio.

Art. 21) - I Club Affiliati che per qualsiasi motivo cessano di far parte del BMW Auto Club Italia, perdono ogni diritto inerente alla qualifica di Club BMW™ ufficiale e non potranno utilizzare il nome o il logo BMW ed i relativi marchi registrati, in nessun modo e/o in forma scritta e/o visiva. I Club Affiliati dimissionari o espulsi non potranno richiedere o pretendere nulla in termini di rimborso totale o parziale della quota sociale versata e di qualsiasi disponibilità finanziaria o del patrimonio associativo. Tutte le norme del presente Statuto riferite ai soci - persone fisiche - sono estese e valgono anche per il Club Affiliati, mentre le specifiche norme relative ai Club Affiliati non sono estese ai soci - persone fisiche -.

Club Speciali

Art. 22) – I soci iscritti al BMW Auto Club Italia, previa approvazione del Consiglio Direttivo, possono costituire dei Club Speciali 'di modello', 'di serie' o perché riferiti ad un determinato territorio.

L'organizzazione in Club Speciali, mediante la realizzazione di attività dedicate, ha la finalità di intensificare le relazioni tra i soci con interessi o affinità comuni, ad es. perché in possesso di particolari modelli o Serie BMW, o perché in possesso di vetture BMW storiche, o perché residenti nello stesso territorio, o perché motivati da comuni finalità benefiche o finalizzati a specifici obiettivi di charity. I Club Speciali possono dotarsi di un regolamento ad hoc o attivare delle convenzioni specifiche, a vantaggio esclusivo dei propri membri, da sottoporre preventivamente alla approvazione del Consiglio Direttivo del BMW Auto Club Italia.

Possono costituirsi in Club Speciali gruppi di almeno 25 associati in possesso di automobili BMW, e devono essere regolarmente iscritti al BMW Auto Club Italia.

La richiesta di costituzione di un Club Speciale va formulata al Consiglio Direttivo di BMW Auto Club Italia, il quale, verificati i requisiti ne chiede l'approvazione del logo a BMW Group 'Club & Community Management per l'acquisizione dello status di Club BMW™ ufficiale, informa BMW Clubs Europa della nascita e della affiliazione del nuovo Club Speciale nella organizzazione dei Club BMW a 'ombrello' operante in Italia, e ne riferisce contatti e riferimenti.

L'iscrizione dei Soci appartenenti ai Club Speciali e l'incasso delle quote associative avverrà a cura di BMW Auto Club Italia. I soci iscritti al BMW Auto Club Italia che fanno parte dei Club Speciali riceveranno una tessera da parte di BMW Auto Club Italia con indicato anche il nome del Club Speciale. Al Consiglio Direttivo del BMW Auto Club Italia spetta la nomina dei Presidenti dei Club Speciali, scelti tra gli associati regolarmente iscritti, che durano in carica fino al rinnovo delle cariche sociali del BMW Auto Club Italia. I Presidenti dei Club Speciali entrano a far parte di diritto nel Consiglio Direttivo del BMW Auto Club Italia.

I Club Speciali nominano un Presidente che avrà mansioni organizzative e di coordinamento e che avrà diritto di partecipare al Consiglio Direttivo di BMW Auto Club Italia.

I Club Speciali possono avere un calendario di attività autonomo, anche riservato esclusivamente ai propri membri, e possono procurare convenzioni ed accordi con soggetti esterni a vantaggio esclusivo dei propri membri, previa comunicazione ed approvazione preventiva del Consiglio Direttivo di BMW Auto Club Italia.

La rappresentanza legale dei Club Speciali spetta al Presidente del BMW Auto Club Italia. Gli aspetti amministrativi e contabili dei Club Speciali sono di competenza del BMW Auto Club Italia, gestiti dall'Ufficio di Segreteria e sottoposti al Controllo dei Revisori dei Conti del BMW Auto Club Italia.

Al momento della redazione del presente Statuto i Club Speciali approvati da BMW Auto Club Italia sono:

- **BMW Z1 Club Italia** - costituito nel 2012
- **BMW M Club Italia** - costituito nel 2016

Sanzioni e provvedimenti

Art. 23) – In caso di trasgressione alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio:

- a) il richiamo verbale o scritto o la sospensione sino a tre mesi per atti di indisciplina;
- b) l'espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi;
- c) la decadenza per morosità nei confronti di coloro che non provvederanno entro dieci giorni dal preavviso scritto fatto loro dalla Segreteria a regolare la loro posizione, salvo sempre il diritto di richiedere nei loro confronti le quote dovute e le altre somme non pagate;
- d) l'espulsione nei casi in cui il socio nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'associazione, comprometta il buon nome, commetta atti di palese indisciplina o di ribellione alle disposizioni statutarie e dei regolamenti od al Consiglio Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi moralmente o materialmente un altro Socio di qualsiasi tipologia ovvero nel caso in cui il socio proponga azioni risarcitorie nei confronti del BMW Auto Club Italia che il Consiglio Direttivo dovesse ritenere prima facie strumentali e/o esorbitanti nella quantificazione della richiesta risarcitoria.

Tale provvedimento verrà preso ad insindacabile giudizio con deliberazione del Consiglio Direttivo, non sarà appellabile, e non dovrà essere motivato.

Il BMW Auto Club Italia si riserva inoltre il diritto di pretendere dal socio espulso il risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati. Il socio espulso non potrà più far parte dell'Associazione.

Assemblea generale dei soci

Art. 24) – L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee Generali dei soci sono Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è di regola convocata dal Presidente dell'Associazione, anche a seguito di delibere del Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per la relazione annuale morale e finanziaria, per la presentazione e l'approvazione rendiconto di esercizio e del rendiconto preventivo, ed ogni quattro anni per la nomina di membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in ogni tempo per procedere:

- 1) alla eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 2) alla eventuale sostituzione dei Revisori dei Conti;
- 3) per deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

- a) per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) su iniziativa del Presidente e del Vice Presidente;
- c) su richiesta dei Revisori dei Conti;
- d) su domanda di almeno un terzo dei soci effettivi.

Nei casi previsti dalle lettere c) e d) la convocazione deve avere luogo entro sessanta giorni dalla richiesta.

E' espressamente garantito il diritto di voto ad ogni socio Ordinario che abbia versato annualmente la quota associativa e al Presidente pro tempore del Club Affiliato e del Club Speciale in possesso dello status di Club BMW™ ufficiale.

Non potranno intervenire alle Assemblee i soci che non hanno tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti del Club, sia per il pagamento delle quote annuali che per altri importi dovuti all'Associazione, dovendo essi ritenersi sospesi da ogni attività e diritto.

E' altresì garantita la libera eleggibilità di tutti i soci alle cariche elettive del BMW Auto Club Italia, con le modalità previste dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del 51% (cinquantuno per cento) dei soci aventi diritto, rilevata sulla situazione antecedente tre mesi dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa. Trascorsa un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione le Assemblee saranno valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le Assemblee saranno convocate con avviso scritto personale anche non raccomandato, o avviso via e-mail o sms o attraverso altro supporto elettronico contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Art. 25) – Ogni socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Art. 26) – Le assemblee non possono deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo il caso di mozioni presentate nel corso dell'adunanza che abbiano carattere di inderogabile urgenza, se approvate dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 27) – Le deliberazioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione ed a maggioranza di voti se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero di soci intervenuti. In caso di parità se la votazione è segreta, le proposte si intendono respinte; se invece è per appello nominale, prevale il voto di chi presiede. In caso di parità la votazione è ripetuta sino a raggiungere la maggioranza.

Art. 28) – L'Assemblea, dopo la verifica dei poteri effettuata dall'Ufficio Segreteria dell'Associazione, su proposta del Presidente nomina il Segretario e due Scrutatori.

Art. 29) – Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stesa.

Art. 30) – Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci.

Consiglio Direttivo

Art. 31) – Il BMW Auto Club Italia è amministrato dal Consiglio Direttivo eletto dai soci dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere in merito alla realizzazione dello Scopo Federale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 9 membri, tra di essi viene eletto, alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo successivo alla Assemblea che lo ha nominato, a maggioranza dei presenti, il Presidente del BMW Auto Club Italia, che proporrà al Consiglio Direttivo la nomina di due Vice Presidenti.

È fatto divieto a qualsivoglia dipendente e/o dirigente di BMW Group, in servizio attivo, di essere nominato Presidente del BMW Auto Club Italia. Oltre ai consiglieri eletti dall'assemblea generale fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti dei Club Speciali e i Presidenti dei Club Affiliati.

Un membro del Consiglio Direttivo è indicato da BMW Italia S.p.A. Il membro del Consiglio Direttivo indicato da BMW Italia S.p.A. avrà diritto di veto su ogni delibera che coinvolga l'utilizzo del marchio e logo BMW e che possa risultare lesiva della reputazione e dell'immagine del brand BMW.

Detto membro, in caso di impedimento, potrà delegare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo un referente interno a BMW Italia S.p.A. che avrà gli stessi poteri. In ogni caso esso, a sua insindacabile discrezione, potrà farsi coadiuvare e far presenziare un rappresentante di BMW Italia S.p.A. alle riunioni del Consiglio Direttivo sui temi che riterrà di interesse.

Art. 32) – Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consiglio resta in carica fino al giorno della riunione dell'Assemblea Generale dei soci che procede alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 33) – Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso e in caso di impedimento devono giustificare in tempo la loro assenza. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, i membri del Consiglio Direttivo possono decidere a maggioranza di revocare la carica al consigliere assente.

Art. 34) – Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero di presenti; esclusivamente in caso di parità dei voti, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci verrà conteggiato quale doppio, e pertanto si assumerà la deliberazione votata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Per le votazioni si applica il sistema previsto nel presente Statuto per l'Assemblea, ma esse devono farsi a schede segrete se si riferiscono a persona o se ne venga fatta esplicita richiesta da un componente del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario oltre ad un altro consigliere presente alla riunione.

Art. 35) – In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per la elezione del nuovo Consiglio.

Art. 36) – In caso di posto vacante o dimissioni per decadenza o per altri motivi, di uno o più Consiglieri, si procede alla nomina di un nuovo Consigliere con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 37) – Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli col presente Statuto, il Consiglio Direttivo cura l'osservanza di tutte le deliberazioni prese e delle norme contenute nello Statuto. In particolare:

- a) stabilisce il programma delle attività della Associazione ed esamina le proposte dell'Ufficio pervenute dall'Ufficio di Segreteria e dai Soci;
- b) predispone un Regolamento della Associazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento della Associazione;
- c) supervisiona sul rispetto da parte dei Club Affiliati dello Statuto che gli stessi dovranno inderogabilmente adottare per entrare a far parte della Associazione, provvedendo ad eventuali emendamenti, ove ritenuto necessario, e comunque coerentemente e nel pieno rispetto dei principi previsti dal presente Statuto;
- d) redige il rendiconto di esercizio ed il rendiconto preventivo;
- e) delibera sull'ammontare della quota di iscrizione annuale dei soci e del contributo dovuto dai soci paganti membri dei Club Affiliati;
- f) decide sulle domande di ammissione alla Associazione dei Club Affiliati;
- g) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei Club Affiliati alle proprie attività e a quelle degli altri Club Affiliati;
- h) delibera in merito agli oneri di spesa ordinari e straordinari, in relazione agli eventi ed alle manifestazioni previste, nei limiti del patrimonio sociale;
- i) può istituire commissioni di lavoro che possano coinvolgere anche i Club Affiliati;
- j) può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti;
- k) di sua iniziativa o su richiesta dei Soci, può sottoporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto, accogliendo o respingendo le proposte dei soci o eventualmente le sottopone all'Assemblea;
- l) il Presidente ed i Consiglieri del BMW Auto Club Italia hanno il diritto di partecipare alle riunioni di Consiglio dei Club Affiliati;
- m) assume e licenzia personale e collaboratori dell'Associazione, determinandone le retribuzioni, prepara la relazione finanziaria, il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- n) emana provvedimenti di carattere urgente e straordinario, cura tutto quanto altro riguarda il patrimonio e l'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quante volte è necessario, possibilmente non meno di una volta ogni quattro mesi.

I beni immobili, i valori mobiliari ed i beni mobili di cui BMW Auto Club Italia divenisse proprietario per lasciti o donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualsiasi titolo, sono rivolti al perseguimento degli scopi sociali.

È fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché valori mobiliari, mobili ed immobili durante la vita dell'associazione salvo la destinazione e/o la distribuzione siano richieste dalla legge.

Art. 38) – Il Presidente che ha rappresentanza legale dell'associazione anche di fronte a terzi, in collaborazione con l'Ufficio del Segretario, esegue le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e gestisce tutti gli affari ordinari; infine convoca e presiede il Consiglio Direttivo e nei casi previsti dal presente Statuto, convoca le Assemblee.

Art. 39) – Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente e fra i membri del Consiglio stesso, due Vice Presidenti. Durante l'assenza del Presidente, l'associazione è presieduta, a tutti gli effetti dal Vice Presidente, ove sia assente il Vice Presidente, l'associazione è rappresentata dal Consigliere più anziano.

Art. 40) – Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente e fra i membri del Consiglio, il Consigliere Segretario dell'Associazione il quale cura la tenuta dei verbali di Consiglio.

Presidente del Consiglio Direttivo

Al Presidente spetta la rappresentanza della associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e firma i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Il Presidente del Club, previa approvazione del Consiglio Direttivo che valuta la compatibilità con la situazione economico-finanziaria della associazione, può assumere personale e/o stabilire compensi specifici per determinate attività organizzative.

Segreteria Organizzativa

Art. 41) – la Segreteria Organizzativa della associazione propone al Consiglio Direttivo il calendario delle attività, cura l'organizzazione degli eventi e delle manifestazioni approvate dal Consiglio Direttivo, custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'associazione che gli venga affidato; sorveglia la riscossione delle quote associative, rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa; paga i fornitori ed i mandati firmati dal Presidente o di chi ne fa le veci nei limiti stabiliti dalla situazione economico-patrimoniale; sbriga le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio Direttivo, supporta i Revisori dei Conti e fornisce loro tutta la documentazione necessaria per la tenuta delle scritture contabili.

Revisori dei Conti

Art. 43) – La gestione amministrativa ed economica della associazione è sottoposta al controllo di uno o più Revisori dei Conti, da scegliersi anche tra non Soci, nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica due anni, rieleggibili.

Art. 44) – I Revisori dei Conti verificano la gestione contabile sulla base della documentazione tenuta dal Consigliere Segretario, esaminano i conti per la formulazione del rendiconto preventivo e del rendiconto di esercizio, verificano la corrispondenza dei giustificativi di spesa, accertano inoltre che le spese rientrino nei limiti sanciti dal rendiconto preventivo e ne riferiscono quindi al Consiglio Direttivo e annualmente all'Assemblea generale dei Soci. Esplicano inoltre ogni altro controllo demandato dal presente Statuto, dal Regolamento e dal Consiglio.

Ove riscontrino qualche irregolarità contabile, devono riferire al Consiglio Direttivo e, in caso, all'Assemblea dei Soci, dopo averne richiesta la convocazione straordinaria.

Essi hanno il diritto di presenziare alle riunioni di Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 42) Le cariche elettive del BMW Auto Club Italia sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, e comprovate da idonea e valida documentazione.

Le attività professionali svolte dalla Segreteria Organizzativa e dai Revisori dei Conti saranno remunerate mediante contrattualistica specifica, approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo e sottoscritta dal Presidente.

Il Presidente del Club, previa approvazione del Consiglio Direttivo e compatibilmente con la situazione economico-finanziaria della associazione, può assumere personale e/o stabilire compensi specifici per determinate attività.

Clausola generale

Art. 45) – Tutte le cariche di cui al Presente Statuto sono a titolo gratuito, escluse le attività svolte dalla Segreteria Organizzativa, dai Revisori dei Conti, e da ogni contributo professionale necessario, che sarà remunerato mediante contrattualistica specifica, approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo e sottoscritta dal Presidente.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 46) – Qualora si verifichi una crisi ripetuta grave ed insanabile per l'esistenza del BMW Auto Club Italia, il Consiglio Direttivo, per sua deliberazione o su istanza dei Revisori dei Conti, convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci. L'eventuale deliberazione di scioglimento è valida in seconda convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei soci con voto favorevole di almeno due terzi dei convenuti.

Art. 47) – Deliberato lo scioglimento, l'Associazione viene messa in liquidazione e l'eventuale residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini della pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3), comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Controversie: Arbitrato – Foro Competente

Art. 48) – In caso di controversie tra l'Associazione e uno o più soci di essa, tra soci, e tra soci ed organi amministrativi dell'Associazione, riguardanti la vita e le attività dell'Associazione stessa, le parti ricorreranno a un collegio arbitrale, ove ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, e i due arbitri nominati provvederanno alla nomina di un terzo. In caso di disaccordo, il Presidente del tribunale di Milano nominerà il terzo arbitro, che in ogni caso avrà funzioni di Presidente. Le spese relative all'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverso accordo in sede di arbitrato stesso, e l'arbitrato adotterà il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

Rimane inteso che per qualsivoglia controversia derivante il mancato pagamento della quota associativa ovvero qualsivoglia credito vantato dall'associazione nei confronti di un socio, l'Associazione potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, al fine di ottenere il recupero del credito. In tal caso, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria sarà competente sia in una eventuale fase contenziosa instaurata in via sommaria e/o in via d'urgenza e/o in via ordinaria.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di MILANO.